

A SAN REMO IL CODICE DELLA STRADA PARE NON SIA STATO ANCORA LETTO NONOSTANTE SIA STATO EMANATO NEL 1992.

Ancora una volta leggiamo dichiarazioni che confondono la circolazione stradale con l'accoglienza al turismo. Come illustrato nella lettera inviata al Sindaco di San Remo in data 28 giugno 2009 e diffusa a tutti gli organi di informazione, la circolazione stradale delle autocaravan avviene in due modi:

1. **Circolazione stradale (movimento e sosta) della autocaravan di residenti e/o di passaggio** ed è regolata dal Codice della Strada e dalle circolari ministeriali ricordate in prima pagina che ribadiscono NON si può escludere la circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli.
2. **Allestimento di parcheggi attrezzati per lo sviluppo delle presenze delle famiglie in autocaravan quale** segmento di turismo di pregio, sia sociale che economico, perché dette presenze non richiedono la costruzione di edifici che occuperanno il territorio anche quando non saranno abitati. Infatti, l'autocaravan e la famiglia che la fruisce occupano il territorio unicamente per il tempo della sosta, apportando il loro contributo economico e culturale, e lasciandolo il territorio integro alla loro partenza. Quindi, l'attivare o meno detti parcheggi attrezzati è una scelta politica e non un obbligo per il Sindaco. Non un obbligo ma una opportunità: duplice, perché i parcheggi attrezzati per le autocaravan possono essere inseriti proficuamente nel Piano Comunale di Emergenza ed utilizzati in caso di emergenza da cittadini e veicoli della Protezione Civile. Cosa succede l'averli o non averli a disposizione lo abbiamo visto a L'Aquila dove alle prime piogge gli sfollati erano veramente con *l'acqua alla gola*, cosa che non sarebbe successa se vi fossero stati parcheggi attrezzati.

Per quanto sopra, l'esistenza di parcheggi attrezzati per le autocaravan, come ripetutamente ricordato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non autorizza a porre limiti alla circolazione e sosta delle autocaravan. Una norma e una ratio semplice che confidiamo diventi bagaglio conoscitivo di chi amministra San Remo. Non esiste altra circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dica il contrario.

Pier Luigi Ciolli

ARTICOLO CHE CI HANNO INVIATO IN VISIONE

<http://www.riviera24.it/articoli/2009/07/29/66397/gorlero-dove-finiranno-i-camper-a-sanremo-solerio-e-chiaro-rottura-con-lamministrazione-borea>

Sabato 01 Agosto 2009 | **Ultimo aggiornamento 08:29**

Politica e territorio

Gorlero: dove finiranno i camper a Sanremo? Solerio è chiaro: rottura con l'amministrazione Borea

Sanremo - "C'è una circolare del Ministero giunta al Comune di Sanremo che parla chiaro - dice Gorlero - se l'amministrazione non individuerà un'area dove parcheggiare i camper, questi potranno parcheggiare dove vogliono"

Franco Solerio

Lupi garantisce che tutte le interpellanze verranno discusse senza lungaggini. "L'assessore competente darà risposte a tutti in tempi brevissimi - ha spiegato Lupi - al di là del momento della discussione in aula. Per evitare che avvenga come un tempo, quando le questioni poste in estate venivano affrontate a Natale". Si discute l'ordine del giorno presentato da Andrea Gorlero consigliere di minoranza: la questione verte sulla disdetta data dal Comune di Sanremo per il contratto riguardante la locazione del terreno in valle Armea delle ex ferriere, dove si voleva trasferire l'area attrezzata camper, secondo un progetto manifestato da due delibere del 2006 del Consiglio Comunale e da una del commissario prefettizio Calandrella del 2008. Gorlero chiede la revoca della disdetta: "C'è una circolare del Ministero giunta al Comune di Sanremo che parla chiaro - dice Gorlero - se l'amministrazione non individuerà un'area dove parcheggiare i camper, questi potranno parcheggiare dove vogliono. E in ogni caso perché rinunciare a quello spazio? Se non lo si vuole utilizzare per i camper lo si usi per un'altra cosa". Franco Solerio assessore competente in materia rigetta le accuse di Gorlero che accusava la giunta di aver preso una decisione spogliando il Cominsiglio Comunale delle sue competenze: "Sottolineo la rottura con

l'amministrazione Borea. Le delibere della vecchia amministrazione non ci interessano. Salvo che non siano procedimenti ormai troppo inoltrati. Perché dobbiamo spendere 1 milione 725 mila euro per fare il parcheggio dei camper, tra l'altro in un terreno non idoneo secondo i tecnici. Ci sono spese più importanti. In quell'area si dovrebbe anche fare un'opera di bonifica da oltre 300 mila euro per la presenza di amianto. E il terreno non è neppure nostro, ma del demanio. Non intendiamo spendere 2 milioni di euro in casa di altri. La disdetta del contratto inoltre non è di competenza di Consiglio Comunale". di Giorgio Giordano 29/07/2009

L'INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

Firenze 28 giugno 2009

Al Sindaco del Comune di Sanremo

Al Comandante la Polizia Municipale

E per conoscenza e competenza:

Al Difensore Civico

Al Prefetto di Imperia

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti

Agli Organi di Informazione

Oggetto: Richiesta accesso documenti, Regolamento "camper".

Riferimenti:

- articolo pubblicato il 26 giugno 2009 su www.sanremonews.it, http://www.sanremonews.it/it/internal.php?news_code=92259,
- articolo "Il Sindaco butta a mare i camper", Sanremo, Il Giornale 27 giugno 2009.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede in Firenze, via San Niccolò nc 21, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di associazione portatrice di interessi diffusi degli utenti della strada che circolano in autocaravan,

PREMESSO CHE:

- gli articoli in riferimento sono quanto meno allarmanti perché evidenziano l'emanazione di ordinanze locali limitative alla circolazione stradale (circolazione e sosta) delle autocaravan;
- devono esservi noti i contenuti della **Direttiva prot. 0031543 datata 2 aprile 2007** con la quale il Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII ha assunto la propria posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
- devono esservi noti i contenuti della **Direttiva 14 gennaio 2008 prot. 0000277** avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del Codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan emanata dal Ministero dell'Interno ed inviata a tutte le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, ai Commissari di Governo per le Province autonome, al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta nonché alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
- devono esservi noti i contenuti della **nota prot. 0050502 datata 16 giugno 2008** con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Divisione II, ha chiarito che "*qualora nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria*";
la crisi economica in atto nel Paese sconsiglia chi è stato eletto ad Amministrare il Bene Pubblico di attivare ordinanze che attiverrebbero onerosi ed assurdi contenziosi tra cittadini e Pubblica Amministrazione;

CHIEDE

AL SINDACO e al Comandante la Polizia Municipale del Comune di Sanremo

conferma del o dei provvedimenti annunciati negli articoli in riferimento.

Si coglie l'occasione per ricordare che i poteri e i doveri del Sindaco e del Comandante la Polizia Municipale, investono, in particolare per la gestione della circolazione stradale nel rispetto del Codice della Strada, tutti i cittadini. Per quanto detto, ricordiamo due semplici e determinanti principi che sono alla base del Nuovo Codice della Strada:

1. Il diritto di libera circolazione stradale.
2. La facoltà per il gestore della strada di limitare il diritto alla libera circolazione stradale: una facoltà subordinata alle condizioni previste dallo stesso Codice della strada in termini di specifiche procedure e controlli tali da garantire al cittadino che una limitazione sia giustificata alla luce del principio di legalità e non frutto di una personale esigenza.

Alla luce di quanto sopra ricordato, riguardo alla circolazione stradale delle autocaravan,

si ricorda che avviene in due modi:

3. **Circolazione stradale (movimento e sosta) della autocaravan di residenti e/o di passaggio** ed è regolata dal Codice della Strada e dalle circolari ministeriali ricordate in prima pagina che ribadiscono NON si può escludere la circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli.
4. **Allestimento di parcheggi attrezzati per lo sviluppo delle presenze delle famiglie in autocaravan quale** segmento di turismo di pregio, sia sociale che economico, perché dette presenze non richiedono la costruzione di edifici che occuperanno il territorio anche quando non saranno abitati. Infatti, l'autocaravan e la famiglia che la fruisce occupano il territorio unicamente per il tempo della sosta, apportando il loro contributo economico e culturale, e lasciandolo il territorio integro alla loro partenza. Quindi, l'attivare o meno detti parcheggi attrezzati è una scelta politica e non un obbligo per il Sindaco. Non un obbligo ma una opportunità: duplice, perché i parcheggi attrezzati per le autocaravan possono essere inseriti proficuamente nel Piano Comunale di Emergenza ed utilizzati in caso di emergenza da cittadini e veicoli della Protezione Civile. Cosa succede l'averli o non averli a disposizione lo abbiamo visto a L'Aquila dove alle prime piogge gli sfollati erano veramente con *l'acqua alla gola*, cosa che non sarebbe successa se vi fossero stati parcheggi attrezzati.

In conclusione, qualora i provvedimenti inerenti limitazioni alla circolazione stradale (circolazione e sosta) delle autocaravan fossero già stati emanati

CHIEDE AL SINDACO,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della L. 241/90 la trasmissione,
entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente,
di fotocopia non in bollo oppure in files,
con addebito di eventuali spese di segreteria e copia,

dei provvedimenti emanati per limitazioni alla circolazione stradale (circolazione e sosta) delle autocaravan.

La documentazione richiesta può esserci inviata per e-mail a info@coordinamentocamperisti.it

oppure al numero di telefax 055 2346925 oppure all'indirizzo postale:

Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti via San Niccolò, 21 50125 FIRENZE

Si ricorda alla S.V. che la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter eventualmente attivare le procedure contemplate dagli articoli 5, 37, 38 e 45 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché per poter predisporre eventuali ricorsi in sede giurisdizionale e/o amministrativa. Si rappresenta che un'eventuale attività omissiva violerebbe in modo inequivocabile l'articolo 24, comma 7 della legge n. 241/90 secondo il quale deve comunque essere garantito ai richiedenti, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Qualora la S.V. non provvedesse a far inoltrare la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della presente, sarà ritenuta responsabile per l'onere di dover presentare ulteriori eventuali ricorsi alle autorità competenti.

A leggervi, Isabella Cocolo

Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti



via San Niccolò, 21 - 50125 Firenze

telefoni 055 2340597 - 328 8169174

e-mail info@coordinamentocamperisti.it

telefax 055 2346925